



# Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 27/04/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta , risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	GASPAROTTO SIMONE	P
3	SCANDOLA DANIELE	P
4	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
5	CESARI GIUSEPPE	P
6	CARRARO GIOVANNI BATTISTA	P
7	PESAVENTO LISA	P
8	MATTAROLO IVAN	P
9	BENINCA' ANNA	P
10	POBBE MAURIZIO	P
11	COMPARIN FRANCESCA	P
12	DALL'OSTO GRETA	P
13	DETTIN NICOL	P

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale **dott. Fabio Scalcon**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RIBADITO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti statali della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni statali già conosciute con la previgente IMU;

VISTA la determinazione delle aliquote e detrazioni della superata IMU per l'anno 2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATE le superate aliquote e detrazioni IMU approvate come di seguito: "..

ALIQUOTA DI BASE	8,6 PER MILLE
------------------	---------------

<i>Aree fabbricabili, terreni agricoli salvo esenzioni statali, altri fabbricati salvo riduzioni statali della base imponibile.</i>	
<i>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1 A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7).</i>	<i>4 PER MILLE</i>

*2. di confermare per l'annualità 2020 l'importo della detrazione ai fini IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 prevista dal comma 10 dell'art.13 del decreto legge n. 201 del 2011 come modificato dall'art. 1 comma 707 lettera d) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, pari a € 200,00;"*

VISTA la conferma delle aliquote della superata TASI per l'anno 2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATE le superate aliquote TASI approvate come di seguito: “ ...

<i>ALIQUOTE ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER LEGGE E/O PER REGOLAMENTO E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) - A1 / A8 / A9.</i> <i>Per le altre categorie di immobili vige l'esenzione ai sensi della normativa vigente.</i>	<i>2 PER MILLE</i>
<i>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA</i> <i>* accatastati in categoria D10,</i> <i>* se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione.</i>	<i>1 PER MILLE</i>
<i>ALTRI FABBRICATI</i>	<i>1 PER MILLE</i>
<i>AREE EDIFICABILI</i>	<i>0 PER MILLE</i>
<i>TERRENI AGRICOLI</i>	<i>non si applica per legge</i>

*3. di dare atto che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. Il 70% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;"*

PRESO ATTO che con la nuova IMU l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76% a favore dello Stato;

CONSIDERATO che il Comune può modularle le aliquote aumentandole fino all'1,06%, valore che può raggiungere l'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

EVIDENZIATO che la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto;

RICHIAMATO la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020 che ha chiarito le modalità di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU

per l'anno 2020 senza l'utilizzo del Portale del federalismo e l'elaborazione del prospetto delle aliquote;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 16/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 2º Economico-Finanziario, di regolarità contabile del Responsabile Settore 2º Economico-Finanziario e di legittimità del Vice Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità;

## **DELIBERA**

1- di approvare tutto quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- di approvare altresì, per i motivi espressi in premessa, le aliquote per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato di seguito:

ALIQUOTE ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO CAT. A1 / A8 / A9 E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) Per le altre categorie di immobili vige l'esenzione ai sensi della normativa vigente.	6,0 PER MILLE
ALIQUOTA BASE: TERRENI EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI	8,6 PER MILLE
FABBRICATI BENI MERCE - Fino all'anno 2021 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,0 PER MILLE
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA Immobili accatastati in cat. D10 - se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica annotazione.	1,0 PER MILLE

ALTRI FABBRICATI – Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753.	9,6 PER MILLE
FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”. – QUOTA STATALE 7,6 PER MILLE E QUOTA COMUNALE 2 PER MILLE.	9,6 PER MILLE

3- di confermare per l’annualità 2020 l’importo della detrazione ai fini IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 prevista dal comma 749 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) pari ad euro 200,00, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616;

4- di prendere atto che le nuove aliquote IMU saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020,

5- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

6- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 a fine di poter applicare le aliquote IMU per il 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Parisotto Fabrizio

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL VICE SEGRETARIO  
GENERALCOMUNALE  
dott. Fabio Scalcon

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*